

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/990 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, l'articolo 197, paragrafo 3, l'articolo 201, paragrafo 3, l'articolo 202, paragrafo 3, l'articolo 205, paragrafo 2, l'articolo 211, paragrafo 1, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 216, paragrafo 4, l'articolo 218, paragrafo 3, l'articolo 221, paragrafo 1, l'articolo 222, paragrafo 3, l'articolo 223, paragrafo 6, e l'articolo 224, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L'articolo 5 di tale regolamento dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie devono applicarsi alle malattie elencate di cui a detto articolo e all'allegato II del medesimo regolamento. Poiché le malattie elencate richiedono misure di gestione di diverso tipo, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 prevede norme di prevenzione e controllo delle malattie che tengono conto della gravità delle ripercussioni che i diversi tipi di malattie elencate possono avere per la sanità pubblica e la sanità animale, l'economia, la società e l'ambiente.
- (2) In particolare, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, al paragrafo 1, lettere da a) a e), fa riferimento ai diversi tipi di malattie elencate, tenendo conto dei potenziali rischi connessi a tali malattie. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento prevede inoltre che le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), debbano essere considerate anch'esse malattie elencate ai sensi della lettera d), quando il rischio presentato dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti. È opportuno tenere conto di questa distinzione tra le diverse categorie di malattie elencate ai fini delle norme stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi.
- (3) La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche che si applicano alle malattie di categoria D e alle specie elencate per tali malattie, come pure norme relative alle malattie emergenti. Tali disposizioni stabiliscono inoltre prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie elencate e di malattie emergenti all'interno dell'Unione.
- (4) La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, istituito dal suddetto regolamento. Poiché queste norme integrative sono sostanzialmente collegate tra loro, nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l'applicazione, è opportuno che esse siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

